

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pecciro.santonicola@ordineavvocatita.it

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art 700 c.p.c.

OGGETTO: ACCERTAMENTO DEL DIRITTO A VEDERE RICONOSCIUTA LA VALENZA ABILITANTE DEL TITOLO ACCADEMICO, CONGIUNTO AL POSSESSO DEI 24 CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI, AI FINI DELL'INSERIMENTO NELLA PRIMA FASCIA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI DELLE SUPPLENZE (GPS) E NELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO, PREVIA EVENTUALE DISAPPLICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ILLEGITTIMI.

Per parte ricorrente:

GIUCA MATTEO MAURIZIO, nato il 02.08.1966 a Scicli (RG) e residente in Catania alla Via Del Vecchio Bastone 20, C.F.: GCIMTM66M02I535Z

rappresentata e difesa, dagli avv.ti Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L, PEC ciro.santonicola@ordineavvocatita.it) ed Aldo Esposito (C.F. SPSLDA82M29L845K, PEC aldo.esposito@ordineavvocatita.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Amato n. 7.

I legali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTE-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore;
- AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MESSINA in persona del Dirigente pro tempore;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA in persona del Dirigente pro tempore;

Tutti i rappresentati e difesi, ope legis, dall'Avvocatura dello Stato con sede in Via dei Mille, 65, 98164 Messina ME.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pecciro.santonicola@ordineavvocati.it

-RESISTENTE-

PRELIMINARMENTE SULLA GIURISDIZIONE

Secondo un principio consolidato, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (tra le tante, Cass., S.U., 31 luglio 2018, n. 20350).

Nella specie, il ricorrente chiede, all'adito giudice del lavoro, che sia accertato e dichiarato il proprio diritto all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto per le classi di concorso di riferimento, con conseguente obbligo in capo all'Amministrazione resistente di provvedere a tale inserimento.

Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 comma 1, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso D.Lgs., "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali", senza che abbia alcuna incidenza, su tale giurisdizione, la circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti", che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati.

Dunque, nella giurisdizione del giudice ordinario rientra il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico (per eventualmente disapplicarli), qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pecciro.santonicola@ordineavvocati.it

autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti (Cass., S.U., n. 11712/2016; Cass., S.U., n. 21196/2017).

In siffatto contesto, si è, quindi, affermato il seguente principio di diritto (ribadito, tra le altre, da Cass., S.U., n. 21196/2017, cit.): "ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione, in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio.

Se la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Nel caso in esame ricorre tale ultima situazione, giacché la ricorrente deduce di vantare il diritto soggettivo all'inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto, chiedendo, pertanto, di essere ivi inserita, in ragione di una posizione soggettiva direttamente scaturente dalla legge, ossia quella che prevede l'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili per la collocazione in seconda fascia, ai sensi del D.M. n. 374 del 2017, del quale invoca, quindi, la disapplicazione.

Va, dunque, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Da ultimo, **Cass. civ. Sez. Unite, Ord., (ud. 16-04-2019) 26-06-2019, n. 17123.**

FATTO

L'istante ricorre, con procedura d'urgenza, per il **riconoscimento del valore abilitante del titolo accademico, congiunto al possesso dei 24 crediti formativi universitari, ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto** sulle classi di concorso interessate.

Il ricorrente è in possesso del seguente titolo accademico, valido per l'accesso all'insegnamento:

- **GIUCA MATTEO MAURIZIO** ha conseguito il diploma di servizi per l'enogastronomia e ospitalità alberghiera – articolazione enogastronomia, presso l'Istituto "E. Fermi" con sede in



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pecciro.santonicola@ordineavvocati.it

Catania, valevole per l'insegnamento sulla classe di concorso **B020**; ha inoltre conseguito il diploma di servizi per l'enogastronomia e ospitalità alberghiera – articolazione sala e vendita presso l'Istituto "E. Fermi" con sede in Catania, valevole per l'insegnamento sulla classe di concorso **B021**.

Ha prestato l'ultimo servizio statale, con contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2019/2020, presso l'Istituto "Antonello Da Messina" con sede in Messina.

Il ricorrente ha inoltre **acquisito i 24 crediti formativi universitari (d'ora innanzi Cfu)** in settori formativi antropo- psico pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche ,**previsti dall'art. 5 D.Lgs. 59/2017 (attuativo della L. N. 107/15), quale titolo di ammissione ai concorsi.**

- GIUCA MATTEO MAURIZIO, ha conseguito i 24 cfu presso l'Università telematica "E-Campus" in data 21.07.2020.

Lo stesso chiede il riconoscimento del valore abilitante del titolo, alla luce della totale irragionevolezza del sistema di reclutamento, rivolto al personale docente e posto in essere dall'Amministrazione resistente, che, da un lato, continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento, quale requisito di accesso ai concorsi,dall'altro, a partire dal concorso, previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 59/2017, identifica l'abilitazione, anche spendibile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto, con il conseguimento dei 24 CFU.

.....

BREVE DISAMINA SULLA "VALENZA ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO" DEI 24 CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

I 24 Cfu rappresentano il requisito di accesso ai nuovi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5 D.Lgs. 59/2017.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pecciro.santonicola@ordineavvocati.it

Il legislatore, all'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi, previsti e delineati dal D.Lgs. 59/2017.

In conformità alla legge delega, il legislatore, con il D.Lgs. 59/2017, ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento dei 24 CFU in specifici settori scientifico disciplinari (SSD).

In altri termini, nell'alveo dell'art. 1 comma 110 L. 107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione: in particolare, con gli artt. 5 e 17 del D.Lgs. 59/2017 ha richiesto, quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il possesso dei 24 CFU.

PERTANTO L'ABILITAZIONE EQUIVALE AL POSSESSO DEI 24 CFU, per espressa previsione legislativa, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali.

Ebbene, il possesso dei 24 CFU, acquisiti nel corso del percorso didattico già concluso, se equipollente all'abilitazione, non può che consentire, ai ricorrenti, di accedere alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, riservata ai docenti abilitati, in base all'Ordinanza ministeriale 60 del 10 luglio 2020 (di ultimo aggiornamento delle graduatorie per le supplenze).

L'individuazione dei titoli abilitativi, che consentono al candidato di accedere alla prima fascia GPS e seconda fascia G.I., è realizzata dal legislatore delegato in forza della norma primaria, c.d. legge 107/2015.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pecciro.santonicola@ordineavvocati.it

Tra l'altro ci si domanda: come potrebbe il possesso dei 24 CFU, legittimante l'accesso ad un concorso riservato agli abilitati, non consentire l'inserimento ed il parallelo accesso alle graduatorie d'istituto degli abilitati all'insegnamento?

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, l'assunto per il quale possedere i 24 CFU consente l'accesso alla prima fascia GPS e seconda fascia G.I. (riservata ai docenti abilitati all'insegnamento) non determina alcun contrasto con la norma primaria, in quanto tale possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore, laddove, seppure con richiamo alle tornate concorsuali, si conferma una perfetta equivalenza fra abilitazione e 24 CFU.

Pertanto non risulta legittimo riconoscere l'accesso alle procedure concorsuali, riservate ai docenti abilitati, a beneficio di quegli stessi ricorrenti ai quali, inspiegabilmente, è negato il parallelo diritto ad essere inseriti nella prima fascia GPS e seconda fascia G.I.

Ed ancora, **il Ministero dell'Istruzione, mediante l'emanazione del D.M. 92 del 08.02.2019, inerente alla partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – ha consentito l'accesso, “a pieno titolo”, a coloro che sono in possesso della laurea/diploma, unitamente ai 24 CFU. Ancora una volta, è lo stesso M.I.U.R., mediante il D.M. appena citato, a riconoscere il valore abilitante del titolo d'accesso contornato dai crediti formativi universitari.**

L'illegittimo trattamento subito dal docente, considerato abilitato (poiché nella condizione di accedere al corso specializzante sul sostegno, riservato agli abilitati) è concretizzato nel diniego all'inserimento nella prima fascia GPS e seconda fascia G.I.

Intanto, **il Tribunale di Roma, con sentenza allegata n. 2823/2019, pubblicata il 22/03/2019, ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea, unitamente ai 24 Cfu.** Nelle motivazioni il Magistrato del Lavoro afferma quanto segue: "*La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (nel caso di specie, inclusi nel programma di studi universitario) vanta,*



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pecciro.santonicola@ordineavvocati.it

infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto, operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia –pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all’accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. **Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz’altro possibile nel caso di specie.** Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi...(omissis).... P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 Cfu...”.

Nello stesso senso, si veda l’Ordinanza Tribunale di Busto Arsizio n. cronol 2726/2020 GDL Francesca La Russa, Ordinanza Tribunale di Monza n. cronol. 5242/2019 GDL Serena Sommariva, Ordinanza Tribunale di Siena n. cronol. 3009/2019 GDL Delio Cammarosano, Ordinanza Tribunale di Busto Arsizio n. cronol. 34/2020 GDL Francesca La Russa, Ordinanza Tribunale di Palermo n. cronol. 42773/2019, Ordinanza Tribunale di Parma n. cronol. 3035/2019, Ordinanza Tribunale di Roma n. cronol. 113239/2019, Ordinanza Tribunale di Termini Imerese n. cronol. 10223/2020, Ordinanza Tribunale di Salerno, n. cronol. 25022/2019 del 15/10/2019, GDL dott.ssa Caterina Petrosino, Sentenza n. 5705/2018 Tribunale di Roma, Sentenza n. 2823/2018 Tribunale di Roma.

DIRITTO

SUL FUMUS BONI IURIS.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pecciro.santonicola@ordineavvocati.it

Come anticipato in fatto, i 24 Cfu costituiscono quel requisito aggiuntivo che consente al docente, in possesso di titolo di laurea (di per sé idoneo all'insegnamento dalla terza fascia, quella riservata ai docenti "non abilitati"), di acquisire una formazione didattica e psico-pedagogica.

L'abilitazione all'insegnamento (possesso di Tfa, Pas e SSIS), alla pari dei 24 Cfu in materie psico-antropo-pedagogiche, rappresentavano e rappresentano titoli di accesso ai concorsi: ed invero, sia le "vecchie" procedure di abilitazione che i 24 Cfu, sono finalizzati all'acquisizione di metodologie pedagogiche e didattiche.

In ogni caso, si ritiene rilevante l'assunto che segue:

Con il possesso dei 24 CFU l'aspirante docente dovrebbe partecipare ad una procedura selettiva concorsuale; il superamento della procedura concorsuale, però, non accresce il bagaglio culturale dell'aspirante docente, tantomeno sotto l'aspetto delle materie antropo-psico pedagogiche e nelle metodologie didattiche: ed infatti i ricorrenti, avendo acquisito i 24 CFU, sono tutti in possesso del bagaglio richiesto ai fini dell'insegnamento.

***Ergo*, se è consentito ai laureati, in possesso di 24 Cfu, di partecipare ai concorsi ed il superamento della prova concorsuale nulla aggiunge (sotto l'aspetto didattico) al bagaglio culturale del futuro insegnante, ciò significa che è proprio l'acquisizione dei 24 Cfu l'elemento che consente di affermare l'abilità del ricorrente allo svolgimento della professione docente.**

Il ragionamento di cui sopra, del resto, è confermato dalla lettura sistematica della normativa.

La legge 107/2015, cd. Buona Scuola, ha previsto che "A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di insegnamento o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità..."



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pecciro.santonicola@ordineavvocati.it

Con la successiva pubblicazione del decreto Legislativo n. 59 del 13 Aprile 2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale ed accesso nei ruoli del docente nelle scuole secondarie statali, proprio ai sensi della delega, conferita dal Parlamento, mediante l'art. 1, comma 181 della legge 107/2015.

*La novella legislativa, sulla scorta della legge delega 107/2015 (che continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi), stabilisce la nuova disciplina di accesso alle future procedure d'immissione in ruolo: **tra i titoli richiesti scompare l'abilitazione che viene sostituita dal requisito dei "24 CFU"** (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs. 59/2017).*

La comparazione legislativamente operabile è la seguente:

- a) il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione;
- b) l'abilitazione è stata, fino ad ora, definita come superamento di TFA, PAS E SSIS;
- c) a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso, il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso;
- d) il legislatore delegato, nel definire, nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 l. 107/2015, che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione", ha chiarito che possono partecipare quanti, congiuntamente al titolo di laurea/diploma, siano in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del DM 616/2017;
- e) ne consegue che il concetto di abilitazione -finora intesa come conseguimento dei percorsi TFA, PAS E SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente.

Il legislatore ha inteso "sostituire" l'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 CFU, ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 59/2017, per il quale: "Costituisce **titolo d'accesso al concorso**, relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), **il possesso congiunto di:**
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pecciro.santonicola@ordineavvocati.it

vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo, comunque, il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche...".

*In sintesi, il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutte le procedure di reclutamento docenti e, nello stabilire tali requisiti, **sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi**, in specifici settori scientifico disciplinari, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea (o titolo equipollente/equiparato).*

In altri termini, si equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 CFU.

Pertanto, l'abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso della laurea oltre i 24 CFU per espressa previsione legislativa: non è un caso che il Ministero IUR, con l'emanazione del D.M. 92 dell'8/2/2019 inerente alla partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 CFU.

Ed ancora: il Ministero dell'Istruzione, con decreto 0092 del 08.02.2019, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all'articolo 3, rubricato "*Requisiti di ammissione e articolazione del percorso*", quanto segue: "... *b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al **comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ...***"



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pecciro.santonicola@ordineavvocati.it

Il Decreto Legislativo 59/2017, all'articolo 5 statuisce quanto segue: *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.

DUNQUE IL D.M. 92/2019 CONSENTE, ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA, LA PARTECIPAZIONE AL TFA SOSTEGNO DEI DOCENTI IN POSSESSO DELLA LAUREA CON I 24 CFU.

Il Ministero dell'Istruzione ha riconosciuto il valore abilitante della laurea con i 24 Cfu consentendo ai docenti l'accesso al TFA sostegno.

In conclusione, l'ineludibile regola del sillogismo non consente altra definizione:

a) possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati;

b) al Tfa sostegno accedono i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu.

NECESSARIA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 2005/36/CE E 2013/55/UE.

È significativo evidenziare come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pecciro.santonicola@ordineavvocati.it

Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi”.

Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. 206/2007, in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Pertanto è indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, già recepito mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, sottolineare l'assoluta irrilevanza della cd. “abilitazione all'insegnamento”.

Il medesimo art. 1, comma 79, stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti dei titoli di abilitazione. Ciò sta a significare che il legislatore interno attua le direttive comunitarie, non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione.

Del resto le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di “professione regolamentata”, non necessitano di alcuno sforzo interpretativo, in ragione della loro chiarezza: le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse. Tali Direttive sono state recepite ed attuate, in Italia, mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il D.Lvo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con modifica della direttiva 2005/36/CE"; si richiamano le definizioni normative, contenute nelle disposizioni comunitarie, potendosi affermare, senza timore di smentita, che:



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pecciro.santonicola@ordineavvocati.it

- a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell’esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all’esercizio della stessa;
- b) I titoli accademici conseguiti in Italia, in quanto Stato membro dell’Unione Europea, rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all’esercizio della “professione regolamentata”;
- c) I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e devono ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea;
- d) Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale”, adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE, poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata”, ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento, attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Il Ministero dell’Istruzione, mediante D.M. 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l’elenco dei titoli di studio conseguiti, validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare, con detto decreto Ministeriale, ha statuito che, detti titoli, consentono l’accesso alla professione di docente.

Dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55, come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) emerge come tali titoli siano idonei all’esercizio della professione regolamentata, ovvero di “qualifica professionale”. Del resto, l’articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro, che si stabilisca in un altro Stato, per esercitarvi un’attività lavorativa, beneficia del trattamento nazionale,



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pecciro.santonicola@ordineavvocati.it

vietandosi qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53).

Quanto detto sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell'Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione, quale requisito di accesso, nemmeno ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.

In conclusione, si ritiene che parte ricorrente possa vantare unbuon diritto di procedere con il presente strumento cautelare.

SUL PERICULUM IN MORA.

Parte ricorrente, in ragione delle tempistiche troppo ristrette, reso noto il “fumus boni iuris”, rappresenta rilevanti ragioni d'estrema urgenza, invocando, a questo punto, l'emissione di ordinanza cautelare, nei termini sotto indicati.

Il Ministero ha inviato agli uffici Scolastici il “cronoprogramma” con le date per le operazioni di avvio dell'anno scolastico. In queste settimane gli uffici scolastici, con l'aiuto delle “scuole polo”, sono stati impegnati nell'attività di valutazione delle domande, presentate per l'inserzione nelle nuove GPS e nelle rinnovate graduatorie d'istituto, che saranno valide per il biennio 2020/21 e 2021/22.

In particolare, dalle GPS saranno convocati i docenti per le seguenti supplenze:

1. Supplenze annuali, fino al 31 agosto;



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pecciro.santonicola@ordineavvocati.it

2. Supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Le più consistenti supplenze, quanto a durata, saranno assegnate attingendo dagli elenchi disponibili per la fine settembre/metà ottobre 2020, ragion per cui il provvedimento cautelare che disponesse, a beneficio degli istanti, l'inserimento con riserva in tutte le graduatorie degli abilitati, per le classi di concorso e province d'interesse, assicurerebbe, con assoluta certezza, per il nuovo anno scolastico alle porte, la possibilità di essere attinti dalle superiori graduatorie provincializzate, per la stipula del contratto a tempo determinato.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato l'istante, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale civile, Sezione Lavoro, affinché, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio,

Accertare e dichiarare che parte ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso del titolo accademico (laurea o diploma congiunto ai 24 crediti formativi universitari), conseguentemente ordinando, al Ministero convenuto, che la stessa possa spendere, detta abilitazione, ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto interessate, personale docente, per le classi di riferimento, con posizione spettante in base al punteggio maturato.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, a beneficio dei sottoscritti procuratori antistatari.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pecciro.santonicola@ordineavvocati.it

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile.

Si dichiara infine che il ricorrente è esente dal versamento del contributo unificato, in forza di autocertificazione reddituale che si produce.

Si versano in atti, ai fini istruttori, i seguenti documenti:

1. Copia dei titoli di studio idonei per l'inserimento nelle graduatorie di istituto+CERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL CONSEGUIMENTO DEI 24 C.F.U.;
2. Copia ultimo contratto statale;
3. Diffida in autotutela per l'inserimento nella I fascia G.P.S;
4. Ordinanza ministeriale 60 del 10 luglio 2020, normativa ministeriale di ultimo aggiornamento delle graduatorie d'istituto, della quale s'invoca la disapplicazione;
5. D.M. 92/2019 che consente, alla luce della nuova normativa, la partecipazione al Tfa sostegno dei docenti in possesso della laurea con i 24 CFU (alla pari degli abilitati);
6. Decreto Ministeriale n. 616 del 2017 che descrive la valenza dei 24 C.F.U;
7. Precedenti della magistratura del lavoro;
8. Sentenza **2823/2019** Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, che recepisce l'argomento per il quale la disciplina europea non prevede alcun titolo abilitativo ai fini dell'insegnamento.

Castellammare di Stabia, 22.09.2020



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pecciro.santonicola@ordineavvocati.it

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola



Allegato I

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
tel/fax 08119189944

Il/La sottoscritto/a..... GIUCA MAURO MAURIZIO

C.F. GCI M TM 66 M 02 J 535 2

nato/a a SACCI (RG) il 02/08/1966

residente in..... CATANIA - VIA DEL VECCHIO BASTIONE, 20

nomino

gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola miei rappresentanti e difensori, nel presente giudizio, dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato e grado di giudizio, ivi compresa quella di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari e a compiere ogni atto utile ai fini di causa, come la riassunzione del giudizio.

Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili, dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Eleggo domicilio presso lo studio legale degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Amato n. 7.

..... CATANIA, li. 10/08/2020

Firma..... Mauro Maurizio

È AUTENTICO



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino;

Letto il ricorso ex art. 700 c.p.c.;

rilevato di dover procedere nel contraddittorio delle parti;

visto l'art. 83 del D.L. 17/03/2020 n.18, convertito in L. n. 27/2020, come modificato dall'art. 221 c. 4 d.l. 19 maggio 2020 convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77

FISSA

Per la comparizione delle parti l'udienza del 28 ottobre 2020 disponendo che copia del presente decreto e del ricorso sia notificata alla controparte a cura della ricorrente entro il 14.10.2020.

Dispone che l'udienza del 28.10.2020 si svolga con le modalità di cui all'art. 83 c. 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, come modificato dall'art. 221 c. 4 d.l. 19 maggio 2020 convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, senza comparizione delle parti e dei difensori, ma con scambio di note scritte.

Assegna, pertanto, alle parti costituite termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di "note scritte contenenti istanze e conclusioni", con l'avvertimento che la mancata trasmissione di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge. Manda alla cancelleria di inserire nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione scritta".

Si comunichi.

Messina 24/09/2020

Il G.U.L.

Dott.ssa Graziella Bellino





TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

R.G. n. 3620/2020

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, dà atto che l'udienza odierna del 28/10/2020 viene celebrata nelle forme dell'udienza di cui all'art. 83 del D.L. 17/03/2020 n.18, convertito in L. n. 27/2020, come modificato dall'art. 221 c. 4 d.l. 19 maggio 2020 convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77,

viste le note depositate dal ricorrente;

rilevato che il MIUR si è costituito solo in data 27.10.2020;

Rilevata la necessità di garantire il contraddittorio delle parti;

visto l'art. 83 del D.L. 17/03/2020 n.18, convertito in L. n. 27/2020, come modificato dalla legge n. 77/2020 e dal d.l. n. 125/2020;

PQM

rinvia la causa all'udienza del 2.12.2020 che si svolgerà a trattazione scritta, senza comparizione delle parti e dei difensori, ma con scambio di note scritte in via telematica.

Assegna, pertanto, alle parti costituite termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di "note scritte contenenti istanze e conclusioni" con l'avvertimento che la mancata trasmissione di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge.

Manda alla cancelleria di inserire nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione scritta".

Si comunichi.

Messina, 28/10/2020

Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Graziella Bellino





TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

R.G. n. 3620/2020

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, dà atto che l'udienza odierna del 2/12/2020 viene celebrata nelle forme dell'udienza di cui all'art. 83 del D.L. 17/03/2020 n.18, convertito in L. n. 27/2020, come modificato dall'art. 221 c. 4 d.l. 19 maggio 2020 convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, ed in esito al deposito di note riserva la decisione.

Messina, 2/12/2020

Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Graziella Bellino



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

Il G.L.

letti gli atti del procedimento n.3620 / 2020 R.G.Aff. Cont.;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 2.12.21;

ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i docenti iscritti nella II fascia delle graduatorie degli Istituti ed iscritti nella I fascia delle Graduatorie Provinciali dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina per le classi di concorso B020 e B021,

FISSA

Per la comparizione delle parti l'udienza del 21 gennaio 2021 onerando parte ricorrente a provvedere alla notifica nei confronti dei controinteressati entro il 5 gennaio 2021.

Autorizza, ex art. 151 c.p.c. la notifica nei confronti dei controinteressati attraverso la pubblicazione del ricorso e del presente provvedimento nel sito internet dell'U.S.R. Sicilia Ambito Territoriale di Messina e del MIUR.

Dispone che l'udienza del 21.1.2021 si svolga a trattazione scritta, senza comparizione delle parti e dei difensori, ma con scambio di note scritte in via telematica.

Assegna, pertanto, alle parti costituite termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di "note scritte contenenti istanze e conclusioni" con l'avvertimento che la mancata trasmissione di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge.

Manda alla cancelleria di inserire nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione scritta".

Si comunichi.

Messina, 21/12/2020

Il G.L.

Dott.ssa Graziella Bellino



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

Il giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino,
rilevato che per mero errore materiale è stata fissata l'udienza del 21.1.2021;
considerato che in tale data questo decidente non tiene udienza tabellare;
rilevato che la prima udienza successiva prevista per tabella è il 22.1.2021;

PQM

Fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 22.1.2021 onerando parte ricorrente a notificare il provvedimento del 21.12.2020 ed il presente provvedimento e gli atti di causa entro il 5.1.2021.

Dispone che l'udienza del 21/01/2021 si svolga a trattazione scritta, senza comparizione delle parti e dei difensori, ma con scambio di note scritte in via telematica.

Assegna, pertanto, alle parti costituite termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di "note scritte contenenti istanze e conclusioni" con l'avvertimento che la mancata trasmissione di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge.

Manda alla cancelleria di inserire nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione scritta".

Si comunichi.

Messina, 22/12/2020

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Graziella Bellino

